

ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA – UFFICIO CONTROLLI
VIA FIUME 2, 16121 - GENOVA
con indirizzo p.e.c. dp.genova@pce.agenziaentrate.it

* * *

Istanza di autotutela ex art. 2-quater d.lgs. 30 settembre 1994, n. 564,
del d.m. 11 febbraio 1997 n. 37 e dell'art. 21-nonies l. 241/1990

* * *

del Sig. **Federico Barbieri**, c.f. BRBFRC71T05D969X, nato a Genova in data 5 dicembre 1971 e residente in Genova, Via dei Platani 22/1, rappresentato dall'Avv. Alberto Vanni, c.f. VNNLRT87A10D969F, presso il quale ha a tal fine eletto domicilio in via Bacigalupo 4/15 - 16122 Genova, c/o lo *Studio UCKMAR Ass.ne Prof.le* ovvero all'indirizzo p.e.c. alberto.vanni@ordineavvgenova.it, giusta procura in calce,

in relazione

all'avviso di accertamento (non impugnato) n. **TL3012707014/2014** per l'anno **2009** relativo a Irpef pari a € 27.803,00, addizionale regionale pari a € 1.128,00, addizionale comunale pari a € 564,00, Irap pari a € 2.863,00, Iva pari a € 17.879,00, per un totale di imposte pari a 50.237,00 €, oltre sanzioni e interessi per un totale di € 98.006,01 (**all. 1**).

* * *

Il sig. Federico Barbieri è stato un artigiano che dal 27 gennaio 2006 (**all. 2**) è stato di titolare della ditta individuale Linee d'Acqua esercente l'attività di predisporre i cosiddetti "RADOME", ossia involucri in vetroresina protettivi delle antenne satellitari installate su imbarcazioni, specialmente da diporto.

L'attività artigiana sopraindicata ha avuto la sua acme nel corso del 2008, allorquando la domanda di tale tipologia di involucri protettivi ha subito un notevole incremento.

Quell'anno il pressoché unico committente del sig. Federico Barbieri è stata la società RADIO MARINE S.p.A., p.Iva 03606420176, con sede a Savona, che ha infatti rappresentato il 97,5% della domanda di attività lavorativa.

Si consideri, infatti, che delle n° 39 fatture attive emesse dal contribuente nell'anno 2008 (**all. 3**) per un volume d'affari complessivo di € 100.140,00 (v. il rigo VE40 della modello IVA) solo una è riferibile ad un cliente diverso da RADIO MARINE S.p.A., e, in particolare, il Circolo Nautico di Rapallo per esigui lavori di riparazione in vetroresina (si veda la fattura n. 33 del 10.07.2008 dell'importo di appena 360,00 €; v. **all. 3** a pagina 33 di 39).

Quell'anno nonostante la forte domanda di lavoro da parte di RADIO MARINE S.p.A. e,

soprattutto, le stringenti tempistiche dalla stessa dettate per la consegna dei predetti involucri (RADOME), i pagamenti delle fatture emesse dal contribuente tardavano e, infatti, a fine anno la predetta società aveva accumulato un debito verso l'esponente di 9.580 € (come da annotazione riportata a mano nell'ultima fattura emessa; v. all. 3 a pagina 39).

Nel corso dell'anno successivo (2009), oggetto dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, i rapporti con RADIO MARINE S.p.A. sono terminati, avendo l'esponente emesso l'ultima fattura nei confronti di tale società in data 16 marzo 2009 per la fornitura degli ultimi due RADOME (v. la fattura n. 1 del 2009; all. 4 a pagina 1).

Nel corso dell'anno 2009 sono state emesse altre due fatture di importo esiguo: la fattura n. 2/2019 di 300 € ad un privato per la riparazione della testa d'albero di una imbarcazione da diporto e la fattura n. 3/2019 di 852 € per la riparazione in vetroresina di una imbarcazione di servizio, c.d. *tender*; all. 4).

La ragione che ha portato all'interruzione dei rapporti lavorativi, fino ad allora molto profittevoli, con RADIO MARINE S.p.A. è essenzialmente legata al progresso tecnologico e, più in generale, alla miniaturizzazione degli apparecchi RADOME.

Si consideri, infatti, che le antenne lavorate dal sig. Federico Barbieri nel corso dell'anno 2008 erano pressoché tutte di 80 cm di diametro (si vedano le descrizioni delle fatture), composte di una base a forma di cerchio in vetroresina e di una struttura soprastante che si sviluppava in altezza per circa 1 metro e 20 centimetri.

A cavallo fra il 2008 e il 2009 è stato inventato il modello di RADOME miniaturizzato, è iniziata la sua produzione su scala industriale, mentre la domanda di lavorazioni artigianali da parte di RADIO MARINE S.p.A. si è interrotta. Si consideri, peraltro, che tale ultima società è stata letteralmente scavalcata dal progresso tecnologico ed è fallita in data 03/10/2017.

Il contribuente è entrato in profonda crisi. Lo stesso non riusciva più a trovare lavoro. I suoi rapporti con i familiari si sono deteriorati ed è entrato in depressione.

Nel corso degli anni successivi, come è stato correttamente rilevato nell'avviso di accertamento (v. pag. 4), dopo l'inevitabile chiusura della sua ditta invidiale, avvenuta in data 30 settembre 2010, lo stesso si è rivolto ad Agenzie Interinali, come ADECCO, o altre ditte del settore, per cercare di essere assunto come dipendente.

Vista l'evoluzione tecnologica del settore dei RADOME e il venir meno della domanda di servizi artigianali da parte di RADIO MARINE S.p.A. nei confronti dell'esponente, con conseguente crollo del fatturato del medesimo, accompagnata da una più generale crisi della nautica da diporto, si chiede a codesto Spett.le Ufficio di annullare in autotutela in tutto o in parte l'avviso di accertamento in esame, disapplicando o riducendo la determinazione analitica-indittiva del reddito dell'esponente relativa all'applicazione del valore aggiunto per

addetto di cui allo studio di settore UD37U.

Al riguardo, la giurisprudenza fin dal 1990 ha affermato che *“in uno Stato moderno l’interesse del Fisco non è quello di costringere il contribuente a soddisfare pretese ingiuste profittando di situazioni favorevoli sul piano amministrativo o processuale, ma quello di curare che il prelievo fiscale sia in armonia con l’effettiva capacità contributiva del soggetto passivo dell’imposta. Le regole di imparzialità, buona fede e correttezza costituiscono il limite esterno al potere della P.A. Tali regole impongono che la P.A., una volta informata dell’errore, compia le necessarie verifiche e poi, accertato l’errore, annulli il provvedimento riconosciuto illegittimo o comunque errato. Non v’è, quindi, alcuno spazio per la mera discrezionalità anche quando il contribuente abbia per incuria fatto scadere il termine di impugnazione dell’atto impositivo”* (Cass., sent. n. 2575 del 1990; Cass., sent. n. 6283/2012).

Tutto ciò premesso, l’esponente

chiede

che codesta Spett.le Direzione Provinciale, previa nomina del responsabile del procedimento, ridetermini in autotutela l’imposta pretesa e le conseguenti sanzioni e interessi.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1) avviso di accertamento per l’anno 2009;
- 2) iscrizione in Camera di Commercio della ditta Linee d’Acqua di Federico Barbieri;
- 3) fatture attive del 2008 della ditta Linee d’Acqua di Federico Barbieri;
- 4) fatture attive del 2009 ditta Linee d’Acqua di Federico Barbieri.

Per prendere contatto con il professionista incaricato si indicano i seguenti recapiti:

e-mail: a.vanni@uckmar.com

p.e.c.: alberto.vanni@ordineavvgenova.it

tel. 010.8318871

Con la massima osservanza.

Genova, 9 maggio 2022

(Avv. Alberto Vanni)